

DECISIONE (UE) 2019/48 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 30 novembre 2018****relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32)**

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
- (2) L'articolo 1 della decisione BCE/2013/31 ⁽¹⁾ dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versi il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° gennaio 2014.
- (3) La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) ⁽²⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del SEBC e stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2019, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (4) L'adeguamento quinquennale dello schema di capitale della BCE richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/31 con effetto dal 1° gennaio 2019 e che determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare con effetto dal 1° gennaio 2019.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Misura e forma del capitale sottoscritto e versato**

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° gennaio 2019. Tenuto conto delle nuove ponderazioni stabilite all'articolo 2 della decisione (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° gennaio 2019 (in EUR)	Capitale versato al 1° gennaio 2019 (in EUR)
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	92 131 635,17	3 454 936,32
Česká národní banka	175 062 014,33	6 564 825,54
Danmarks Nationalbank	162 223 555,95	6 083 383,35
Hrvatska narodna banka	61 410 265,11	2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank	144 492 194,37	5 418 457,29

⁽¹⁾ Decisione BCE/2013/31 della Banca centrale europea, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (BCE/2013/31) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 63).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° gennaio 2019 (in EUR)	Capitale versato al 1° gennaio 2019 (in EUR)
Narodowy Bank Polski	563 636 468,10	21 136 367,55
Banca Națională a României	264 887 922,99	9 933 297,11
Sveriges riksbank	273 028 328,31	10 238 562,31
Bank of England	1 552 024 563,60	58 200 921,14

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione BCE/2013/31, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2018, ciascuna di esse è tenuta, alternativamente, a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo o a ricevere dalla BCE un determinato importo, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella di cui all'articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) della Banca centrale europea ^(?).

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. La decisione BCE/2013/31 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2019.
3. Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2013/31 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

^(?) Decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (cfr. pag. 183 della presente Gazzetta ufficiale).